



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

Letti gli atti del fascicolo fallimentare;

vista l'istanza del 7/7/2021 avanzata dal curatore avv. GRAZIA MARIA RITA GULLOTTA del fallimento in epigrafe, la successiva integrazione del 4/8/2021 e dopo aver conferito con lo stesso;

rilevato che il curatore ha dedotto e chiesto:

“Che fanno parte dell'attivo del fallimento ½ di un appartamento per civile abitazione sito in Gravina di Catania (CT), Via Gaetano Sanfilippo n. 1, indicato in catasto al foglio 6, particella 792, sub 3, piano rialzato Cat A/2, cl 4, vani 7,5, RC euro 581,01 e ½ di un garage sito in Gravina di Catania (CT), con accesso dalla Via Nicola Coviello n. 1, in catasto al foglio 6, particella 791, sub 25, piano S1, Cat. C/6, Cl 3, mq 14 RCE 46,27;

che il G.E. della procedura 194/2012 dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05.07.2021 ha disposto la vendita del compendio pignorato che consiste nella metà indivisa dei due immobili delegando per l'esperimento di tre tentativi di vendita l'Avv.ssa Testa Isabella.

Che appare opportuno che anche la procedura fallimentare formalizzi l'incarico al delegato nominato dal Giudice dell'Esecuzione;

CHIEDE

Alla S.V. di nominare quale delegato alla vendita degli immobili di pertinenza della curatela l'Avv.ssa Testa Isabella, già nominata in sede esecutiva”;

rilevato che il curatore ha anche specificato che:

“il soggetto fallito possiede la metà indivisa di un appartamento e di un garage siti in nel comune di Gravina di Catania, censiti al Catasto al Foglio 6 particella 792 sub 25 , l'appartamento e particella 792 sub 3, il garage. In sede di Esecuzione Civile è stata redatta una consulenza che ha stimato il valore dell'appartamento in € 196.600,00 e del garage in € 14.500,00. Considerato che il soggetto fallito possiede solo il 50% dei due immobili il valore da tener in considerazione è € 98.300,00 per l'appartamento e € 7.250,00 per il garage”;

ritenuto che, alla luce della perizia di stima in atti e degli accertamenti ivi contenuti, l'istanza è suscettibile di accoglimento sub artt. 107, comma 2, l.F. e 591 bis e ss. c.p.c., con delega delle operazioni di vendita, ai fini del chiesto coordinamento, all'avv. Testa Isabella, con la precisazione che la stessa per la quota acquisita alla massa è delegata dirattamente da questo Giudice delegato, al quale per il tramite del curatore dovrà via via riferire dell'andamento delle operazioni di vendita (e quindi anche di eventuali tentativi che abbiano avuto esito negativo prima di fissare nuovo tentativo di vendita), presentare eventuali istanze ex art. 591 ter c.p.c. e

riversare tutta la documentazione necessaria per la pronuncia dei provvedimenti previsti ex art. 591 bis c.p.c.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 107, comma 2, L.F. e 591 bis e ss. c.p.c.

Delega per le operazioni di vendita l'avv. Testa Isabella, nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.

Si comunichi al curatore avv. GRAZIA MARIA RITA GULLOTTA, la quale provvederà alla comunicazione del presente decreto al delegato alla vendita.

Catania, 18/10/2021

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Fabio Letterio Ciraolo